

PROVINCIA DI VERCELLI

REP. N. 35563

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, C. 1 e 3 DEL D. LGS. 50/2016, CON UN SOLO OPERATORE, PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MODESTA ENTITA' SULLE BANCHINE STRADALI. GIURISDIZIONE D – E, PER IL BIENNIO 2023-2025, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER IDENTICA DURATA O SUA FRAZIONE.

CIG 9778088D78 – C.U.P. D89J23000040003

IMPRESA ESECUTRICE: R. T. I.: BEPPE DELSIGNORE S.r.l. – INVERNIZZI S.r.l. – AZIENDA AGRICOLA ALLORIO.

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

L'anno 2023 (duemilaventitre) addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE, in Vercelli, tra

- Ing. Marco Acerbo, domiciliato per la carica in Vercelli – Via San Cristoforo, 3, dispositivo di firma digitale rilasciato da Info Cert n. 7420130003947969, valido sino al 14/07/2025, il quale interviene in rappresentanza della Provincia di Vercelli (codice fiscale 80005210028), nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici – Edilizia - Protezione Civile – Vigilanza Stradale – Protezione e Prevenzione della Provincia di Vercelli (codice fiscale 80005210028), e stipula il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e in esecuzione del decreto del Presidente n. 26 del 23/12/2022;

- Sig. Giuseppino Delsignore, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica in Bianzè (VC) – Cascina Carpeneto, 10, dispositivo di

firma digitale rilasciato da InfoCamere n. 1b 1e 88 valido sino al 27/09/2025, legale rappresentante della ditta BEPPE DELSIGNORE S.r.l., con sede in Bianzè (VC) – cascina Carpeneto, 10 - codice fiscale e partita IVA 02687140026, che agisce quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita con:

- INVERNIZZI S.r.l. (mandante), con sede in Galliate (NO) – via Ugo Foscolo, 4 - codice fiscale e partita IVA 01986580031;
- AZIENDA AGRICOLA ALLORIO P.A. FILIPPO, (mandante) con sede in Villata (VC) – Piazza Dardano, 27 – codice fiscale [REDACTED] – Partita IVA 01875310029;

giusto mandato collettivo speciale di raggruppamento con rappresentanza, a rogito dott. Pietro Rondano, Notaio in Trino (VC) iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, atto Rep n. 23.063 raccolta n. 13.745 in data 27/07/2023 che in copia conforme all'originale del documento è allegato sub A) al presente atto;

Viste :

- la visura di Infocamere – registro Imprese in data 22/11/2023 relativa alla ditta BEPPE DELSIGNORE S.r.l.;
- la visura di Infocamere – registro Imprese in data 22/11/2023 relativa alla ditta INVERNIZZI S.r.l.;
- la visura di Infocamere – registro Imprese in data 22/11/2023 relativa alla ditta AZIENDA AGRICOLA ALLORIO P.A. FILIPPO;

premesso

- la Provincia di Vercelli, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e quindi garantire adeguati standard di sicurezza per gli utenti delle strade provinciali,

intende avvalersi di uno strumento quale l'Accordo Quadro, di cui all'art. 54, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la cui utilizzazione consente di supportare la programmazione dei bisogni;

- che con Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n. 38 in data 06/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, il D.U.V.R.I. e lo schema di accordo quadro per il servizio di manutenzione del verde sulla rete stradale provinciale e interventi di manutenzione di modesta entità sulle banchine stradali – Giurisdizioni D – E per il biennio 2023 – 2025,

- con determinazione dirigenziale n. 386 del 02/05/2023 è stata indetta la gara di appalto tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con determinazione dirigenziale n. 689 del 21/07/2023, sono state approvate le risultanze di gara con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro per lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde sulla rete stradale provinciale e interventi di manutenzione di modesta entità sulle banchine stradali – Giurisdizioni D – E per il biennio 2023 – 2025 al raggruppamento temporaneo di imprese BEPPE DELSIGNORE S.r.l. – INVERNIZZI S.r.l. - AZIENDA AGRICOLA ALLORIO P.A. FILIPPO;

che nella documentazione di gara è stata prevista la facoltà del rinnovo per un'identica durata o sua frazione;

- che, il Servizio Appalti e Contratti, tramite il ricorso al sistema FVOE, ha verificato con esito positivo i requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;

che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dalla quale risulta che il certificato del

Casellario Giudiziale relativi ai Sigg. Giuseppino Delsignore, Giuseppe Invernizzi, Filippo Allorio, sono nulli tutti rilasciati in data 22/11/2023;

che il documento unico di regolarità contributiva, agli atti d'ufficio, relativo alla ditta BEPPE DELSIGNORE S.r.l. attesta la regolarità sino al 26/03/2024;

che il documento unico di regolarità contributiva, agli atti d'ufficio, relativo alla ditta INVERNIZZI S.r.l. attesta la regolarità sino al 09/04/2024;

che il documento unico di regolarità contributiva, agli atti d'ufficio, relativo alla ditta AZIENDA AGRICOLA ALLORIO P.A. FILIPPO attesta la regolarità sino al 20/12/2023;

viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Antimafia rilasciata in data 28/11/2023, dalla quale risulta che nei confronti della ditta BEPPE DELSIGNORE S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/20211, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;

viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Antimafia rilasciata in data 28/11/2023, dalla quale risulta che nei confronti della ditta INVERNIZZI S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/20211, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;

viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Antimafia rilasciata in data 28/11/2023, dalla quale risulta che nei confronti della ditta AZIENDA AGRICOLA ALLORIO P.A. FILIPPO e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di

divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2021, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

La Provincia di Vercelli con determinazione dirigenziale n. 689 in data 21/07/2023, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dell'Accordo Quadro per lo svolgimento del servizio di manutenzione del verde sulla rete stradale provinciale e interventi di manutenzione di modesta entità sulle banchine stradali – Giurisdizioni D – E per il biennio 2023 – 2025, per un importo biennale di euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila/00) oneri per la sicurezza inclusi e con l'applicazione del ribasso del 15,03% (quindici virgola zero tre per cento).

La partecipazione del raggruppamento temporaneo è così ripartita tra le parti:

- per il servizio di manutenzione del verde:
- BEPPE DELSIGNORE S.r.l. con percentuale pari a 50%;
- INVERNIZZI S.r.l. con percentuale pari a 35%;
- AZIENDA AGRICOLA ALLORIO P.A. FILIPPO con percentuale 15%;
- per interventi di manutenzione di modesta entità categoria OG3:
- BEPPE DELSIGNORE S.r.l. con percentuale pari a 51%;
- AZIENDA AGRICOLA ALLORIO P.A. FILIPPO con percentuale 49% (contratto di avvalimento con IMPRESA SOGNO S.r.l.);

La stipulazione dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione Provinciale e l'Aggiudicatario, giacché rappresenta il vincolo che disciplina la modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi contratti applicativi l'esecuzione e la conclusione del

lavoro.

L'appaltatore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti contrattuali a esso allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto e l'oggetto delle lavorazioni da eseguire.

Nell'ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:

Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del D. Lgs.50/2016) è un accordo concluso tra Provincia di Vercelli - Stazione Appaltante - e uno o più operatori economici – Appaltatore - il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Appaltatore/Aggiudicatario indica l'operatore economico cui è stata aggiudicata la gara e che sottoscrive il presente Accordo.

Applicativo indica ciascun **Contratto e/o Ordine Applicativo**, emesso dalla Provincia di Vercelli, con il quale verranno commissionati i Servizi. Considerata la natura dell'Accordo Quadro, che fissa condizioni generali in via preventiva, detti Applicativi si intendono accettati dall'Appaltatore all'atto del loro ricevimento. È il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare i servizi, previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dallo Schema di Accordo Quadro.

Consegna: indica il momento in cui è redatto il processo verbale con cui all'Appaltatore vengono consegnati - anche in parte - i servizi oggetto del presen-

te Accordo.

Corrispettivo: indica il corrispettivo per l'esecuzione dei Servizi oggetto dei singoli Contratti Applicativi.

Direzione dell'Esecuzione del contratto: indica il soggetto, nominato dalla Provincia di Vercelli, con il compito di svolgere tutte le funzioni previste dalla normativa vigente a lui delegate dal Committente per l'esecuzione del presente Accordo;

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della Lex Specialis, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Accordo.

Referente dell'Appaltatore: indica il soggetto unico (anche in caso di RTI aggiudicatario) designato dall'Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dell'esecuzione.

Subcontraente: indica ogni avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Sub Contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

L'accordo quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, Anas, ANAC, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L., ecc. circa i LL.PP., l'igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, e quant'altro -nulla escluso- abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i servizi oggetto del presente accordo.

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Schema di Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario, con la firma dell'Accordo Quadro, assume l'obbligo del

rispetto di tali normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

ART. 1 Oggetto del contratto e descrizione sommaria delle opere

Lo Schema di Accordo Quadro, così come definito dall'art. 54 del D.Lgs. n.50/2016 ha per oggetto le condizioni alle quali l'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire quanto occorre per garantire I Servizi denominati: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE, E OPERE CONNESSE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE STRADALE. GIURISDIZIONI D, E.", nel periodo di tempo indicato, e comunque con inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, la Stazione appaltante, si riserva comunque, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di disporre la consegna e l'esecuzione dei servizi in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto di cui sopra.

Gli interventi di cui si compone il presente appalto sono descritti e definiti nello schema di accordo quadro Capitolato speciale con i relativi allegati, nonché nelle descrizioni dei singoli prezzi unitari presenti nel prezziario di riferimento e per gli importi delle singole categorie di lavorazione previste.

La Stazione Appaltante procederà con la stipula di **Contratti Applicativi** a seconda delle necessità individuate, tutti regolati dalle condizioni contenute nello Schema di Accordo Quadro.

Lo scopo dell'appalto è di eseguire gli interventi di manutenzione del verde e di manutenzione ordinaria della sede stradale lungo le strade provinciali

appartenenti al patrimonio della Provincia di Vercelli, e nello specifico rientranti nelle seguenti giurisdizioni:

- Giurisdizione D: Dora Baltea, Grange e lungo Po;
- Giurisdizione E: Vercellese Ovest, Vercellese Est.

Gli interventi di manutenzione del verde prevedono sommariamente le seguenti lavorazioni.

- Lavorazioni di sfalcio delle erbe infestanti,
- Lavorazioni di sfalcio erba sulle rotatorie e sulle aiuole spartitraffico,.
- Taglio di alberature e potatura piante:
- Sistemazione a verde e messa a dimora di arbusti
- Modesti interventi di manutenzione sulle banchine stradali;

Al fine dell'esecuzione delle lavorazioni suddette, la D.L. individuerà a sua insindacabile discrezione gli interventi da eseguire e definirà volta per volta nel dettaglio le opere da realizzare, all'interno delle disponibilità economiche del presente A.Q., secondo le quantità previste nei singoli progetti esecutivi e i prezzi unitari recepiti nel Prezziario Regione Piemonte – vigente al momento dell'approvazione del contratto applicativo e l'elenco prezzi integrativo per le opere a verde, il quale resta invariato per tutta la durata del presente A.Q. In caso di mancanza di specifici prezzi di riferimento per le opere in progetto, la D.L. provvederà a redigere Nuovi Prezzi, recependoli da altri prezziari regionali o da analisi di mercato.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare servizi nei limiti definiti dall'accordo stesso. La Stazione Appaltante si riserva infatti la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un diverso numero di Contratti Applicativi e per un importo

complessivamente inferiore a quello dell'A.Q.

Con il presente Atto la Stazione Appaltante affida e l'Aggiudicatario accetta i predetti servizi che si impegna sin d'ora ad eseguire alle condizioni contenute nel presente Schema di Accordo Quadro e negli ulteriori atti da esso richiamati e ad esso allegati.

Si allega al presente atto lo Schema di Accordo Quadro/Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco prezzi, l'offerta tecnica, l'offerta economica, la planimetria, rispettivamente sotto le lettere B), C), D), E), F).

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati al presente accordo quadro:

Decreto Legislativo n° 50/2016;

Legge 2248 allegato F del 20 marzo 1865 per quanto non abrogato;

Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento) e ss.mm.ii per le parti ancora in vigore;

Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le parti ancora in vigore;

Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;

Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.;

D.M. del 10 luglio 2002 -Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 226 del 26/09/2002

Il prezziario Regione Piemonte vigente;

lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

L'elenco prezzi integrativo opere a Verde

Le polizze di garanzia e di assicurazione.

ART. 2 Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro, d'ora in poi A.Q., ha la durata di 2 (due) anni dalla data del verbale di consegna lavori o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo, considerato al netto del ribasso di gara del 15,03%, (quindici virgola zero tre per cento) offerto dall'aggiudicatario.

Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell'importo contrattuale anche prima dei 2 anni oppure alla suddetta scadenza.

Il presente Accordo si può intendere rinnovabile, per una identica durata o sua frazione. In caso di mancanza di volontà di una delle due Parti, l'altra non potrà recriminare nulla in merito alla sua non reiterazione e al mancato rinnovo che non si intende pertanto né automatico né dovuto.

ART. 3 Ammontare dell'appalto

L'ammontare complessivo per i lavori previsti per l'intero periodo di validità è pari ad euro 1.120.000,00 (euro unmilionecentoventimila/00), comprensivi di oneri per la sicurezza associati alle lavorazioni che verranno richieste all'Appaltatore nell'ambito dei singoli Applicativi ed esclusa IVA, ma considerati al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dall'Appaltatore e pari a 15,03%, (quindici virgola zero tre per cento).

Relativamente all'individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza, trattandosi di Accordo Quadro, si precisa che gli stessi saranno quantificati ed esplicitati in sede di emissione dei singoli Applicativi.

Tale importo sarà suddiviso indicativamente in euro 560.000,00

(cinquecentosessantamila/00) IVA esclusa, per ogni anno di durata del presente A.Q. Fermo restando l'importo complessivo, all'Ente Appaltante spetterà la quantificazione annuale delle somme da dedicare alle opere, secondo puntuali Contratti Applicativi che verranno di volta in volta sottoscritti con l'Appaltatore. La Provincia di Vercelli si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso.

In tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Diversamente, l'Appaltatore è vincolato ad eseguire le prestazioni alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, sulla base degli elementi essenziali indicati al successivo comma.

L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del servizio, rimanendo obbligato, in caso contrario, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale ed esclusivo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno, ivi compresi gli oneri per i conseguenti maggiori esborsi sopportati dalla Provincia di Vercelli.

Resta inteso che la protrazione della durata del presente Accordo, ai sensi dei commi che precedono e per la conclusione di Applicativi emessi entro la naturale scadenza dell'A.Q., non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere diversi da quelli scaturenti dal presente Accordo e dall'Offerta.

E' in ogni caso demandata ai singoli Contratti Applicativi l'individuazione della durata temporale dei servizi oggetto dei medesimi.

Gli effettivi quantitativi dei servizi ed i connessi importi economici elaborati sulla base del ribasso effettuato dall'Appaltatore in sede di gara, come descritti

nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati, saranno determinati dalla stazione appaltante con i singoli Contratti Applicativi; pertanto i predetti valori sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e previsioni della Stazione Appaltante, determinata dalle risultanze dell'attività prodromica alla procedura comparativa di cui in premessa, da considerarsi non vincolante per la medesima. Sono esclusi dal presente contratto, se non direttamente ricomprese e contabilizzate nell'Applicativo di riferimento, le opere/forniture/servizi elencati all'articolo 01.05 dell'allegato Capitolato Speciale appalto.

Il valore riportato indica l'importo presunto complessivo, al lordo del ribasso di gara, che può essere affidato attraverso uno o più Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente A.Q. o prezzi diversi dal medesimo. Con la partecipazione alla gara gli elenchi prezzi e i listini posti a base del presente A.Q. vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario per cui le prestazioni complessivamente oggetto dell'A.Q. saranno affidate, con uno o più Contratti Applicativi, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso di gara ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo.

Nel prezzo offerto si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile dell'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti ad eseguire a perfetta regola d'arte le singole prestazioni secondo le norme di legge e regolamenti in vigore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un numero di Contratti Applicativi e per un importo

complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

Qualora straordinarie esigenze rendano non integralmente fruibili le risorse economiche rispetto agli importi annuali presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all'esecutore l'intero importo complessivo, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l'esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo.

ART. 4 Contratti applicativi

L'Aggiudicatario, preso atto della natura del presente A.Q., si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante e ad eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i servizi tutti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'A.Q.

L'Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con gli importi dei servizi già depurati del ribasso di gara offerto in sede di aggiudicazione dell'A.Q. e riguarderanno, secondo quanto descritto nell'art. 1 dell'allegato schema di

-	manutenzione del verde	euro 460.000,00
-	manutenzione sulle banchine stradali	euro 100.000,00

Nella fase di predisposizione del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei servizi e del pronto intervento da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, può integrarle, ridurle ovvero modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate dall'A.Q.

I singoli contratti applicativi saranno definiti e contabilizzati con prestazioni prevalentemente “a misura”, sulla base delle misurazioni eseguite dalla D.L. e dei relativi importi previsti dal prezziario di riferimento. Per particolari e limitate situazioni progettuali o tecniche, la Provincia potrà prevedere anche una

rendicontazione di parte delle opere “a corpo”, come frutto di accorpamenti di opere definite comunque sulla base delle quantità di lavorazioni da eseguire.

ART. 5 Patrimonio oggetto delle prestazioni

Il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente A.Q. è costituito dalle strade della Provincia di Vercelli definite nell'elenco allegato al presente A.Q., ricomprendenti le sedi stradali e le relative pertinenze, e nello specifico rientranti nelle seguenti giurisdizioni

- Giurisdizione D: Dora Baltea, Grange e lungo Po;
- Giurisdizione E: Vercellese Ovest, Vercellese Est.

L'affidamento del presente A.Q. è da ritenersi relativo all'intero patrimonio provinciale, di cui al comma precedente e secondo il citato allegato.

In ogni caso la Direzione dell'esecuzione ha facoltà di ordinare interventi di ripristino immediato anche in zone fuori dei confini del presente appalto e/o su aree non in consegna per la manutenzione, purché ricadenti all'interno dei confini provinciali.

L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facoltà di aggiungere, in qualsiasi momento, altri tratti di infrastrutture stradali, anche di nuova costruzione, oltre a quelle già comprese nel presente A.Q., oppure di escludere dall'Accordo stesso, strade e pertinenze già consegnate.

Le aggiunte e le esclusioni di superficie saranno comunicate all'aggiudicatario mediante appositi ordini di servizio impartiti dalla Direzione dell'esecuzione, vistati dal Responsabile del Procedimento.

Ogni osservazione in merito alla nuova consegna dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla data dell'ordine di consegna. Eventuali contestazioni verranno risolte dal Responsabile del Procedimento d'intesa con il Committente.

ART. 6 Responsabilità ed obblighi dell'esecutore per i difetti di esecuzione

L'Appaltatore, in relazione a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente all'A.Q., deve rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dell'esecuzione accerti eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali e mezzi diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dell'esecuzione, fermo restando la possibilità di eseguire lo stesso "con riserva", la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Aggiudicatario non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del Contratto Applicativo.

Qualora il Direttore dell'esecuzione presuma che esistano difetti di esecuzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Aggiudicatario. Quando i vizi di esecuzione, siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso contrario l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dei singoli eventuali Contratti Applicativi non escludono la responsabilità dell'Aggiudicatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati.

ART. 7 Cauzione definitiva

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza n. 4300114861, emessa da

GENERALI ITALIA S.p.A. – agenzia di Vercelli in data 26/10/2023 per un importo di euro 168.336,00.

Tale somma resterà vincolata a garanzia degli obblighi contrattuali e non verrà restituita fino a che tali obblighi non siano stati integralmente ed esattamente adempiuti.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi dell'art. 103 comma primo del Dlgs n.50/2016, è fatto obbligo

all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero A.Q., nel limite massimo del 90 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione) dell'intero A.Q.

ART. 8 Polizza di assicurazione per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

A norma dell'art. 103 comma 7, del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario ha stipulato polizza n. 430014862, rilasciata in data 31/10/2023 da GENERALI ITALIA S.p.A. – agenzia di Vercelli, con le garanzie indicate all'articolo 01.11 dello Schema di Accordo Quadro Capitolato-Speciale Appalto e un massimale di euro 2.500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del primo Contratto Applicativo e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori dell'ultimo Contratto Applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.

L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente A.Q. a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell'Appaltatore.

ART. 9 Subappalto

L'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:

- parti delle opere rientranti nella categoria servizi e parte delle opere rientranti nella categoria lavori.

Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, in ogni caso per ogni applicativo le soglie di subappalto restano le seguenti:

- 50% dell'importo contrattuale per i servizi
- 50% dell'importo contrattuale per i lavori

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

Pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, le fatture quietanziate relative al pagamento del

subappaltatore o cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o cottimista, entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

ART. 10 Varianti e quinto d'obbligo

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016

In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività secondo il progetto approvato, a carico dell'Appaltatore, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività.

In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel Contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma dodicesimo del Codice, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11 Pagamenti

Per ogni singolo contratto - a decorrere dall'avvio del medesimo - i pagamenti

avverranno con le modalità previste dallo stesso contratto ed in esso stabilite (a scadenza mensile e/o al raggiungimento di una quota di servizi pari al 35% dell'importo contrattuale), a seguito di presentazione di regolare fattura di importo pari agli interventi contabilizzati dal Direttore dei Servizi e confermati dal responsabile del procedimento.

Sull'importo netto delle prestazioni da fatturare all'ente l'ufficio procedente provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5% che sarà svincolata al momento della liquidazione finale, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare, così come previsto dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

Non saranno emessi mandati di pagamento a favore dell'Appaltatore se non sarà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e assistenziali. L'emissione di un durc non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le lavorazioni effettuate sino alla regolazione dello stesso.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori

e i subcontraenti. Il Committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento.

La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore un acconto, secondo le percentuali e norme previste, all'avvio di ogni Contratto Applicativo.

L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai servizi, nonché della corrispondente aliquota per gli oneri per la sicurezza relativa ai servizi.

Nel caso di sospensione dei servizi di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa esecutrice dei servizi.

Ai sensi dell'art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, la Direzione dell'esecuzione redige, nei termini specificati nel Contratto Applicativo, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora.

La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi conseguenti all'A.Q., in applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun

stato di avanzamento servizi emesso nei confronti dell'Aggiudicatario.

Qualora necessario, nell'ultimo stato di avanzamento servizi di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente all'A.Q., si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all'Aggiudicatario stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.

Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Al termine dell'esecuzione di ogni singolo contratto sarà emessa, entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dall'accettazione dell'ultima esecuzione, l'attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 45 giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.

Il CIG e il CUP saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo conseguente all'A.Q.

Il codice univoco di fatturazione elettronica è: UF7UUN

ART. 12 Oneri generali e particolari a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'Aggiudicatario, per ciascun Contratto Applicativo, in considerazione dell'entità e delle dimensioni dei servizi dell'A.Q. tutti gli oneri e obblighi descritti nell'art. 01.22 dello schema di accordo quadro-capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto.

ART. 13 Domicilio eletto

Per tutti gli affari riguardanti il presente contratto, l'aggiudicatario elegge domicilio presso la sede della Provincia di Vercelli, via San Cristoforo, 3.

ART. 14 Risoluzione e recesso dell'Accordo Quadro

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e art. 01.26 e 01.28 dello schema di accordo quadro-capitolato speciale d'appalto.

ART. 15 Recesso dal contratto applicativo

La Provincia si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo del Contratto Applicativo depurato del ribasso di gara, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Provincia sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione dell'esecuzione prima della sopracitata comunicazione del preavviso.

La Provincia può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Aggiudicatario del singolo Contratto Applicativo, per il valore delle opere e degli impianti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Aggiudicatario deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione dell'esecuzione e deve mettere i predetti magazzini e

cantieri a disposizione della Provincia nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 16 Conto finale dell'Accordo Quadro

Il conto finale dei servizi dell'intero A.Q. verrà compilato dalla Direzione dell'esecuzione, secondo le modalità previste dall' art. 14, comma 1, lett. e del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" entro un mese dalla data del certificato di ultimazione servizi. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell'Aggiudicatario sul conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale.

ART. 17 Regolare esecuzione

Il Certificato di regolare esecuzione dell'intero A.Q. sarà emesso, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs n.50/2016 entro sei mesi dall'ultimazione dei servizi dell'ultimo Contratto Applicativo.

Il certificato di collaudo sarà redatto ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010.

Alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione dell'intero A.Q. si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di all'articolo 103 del D.lgs.50/2016.

ART. 18 Cessione del contratto, cessione di crediti e procure all'incasso.

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 160, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21/02/1991, n. 52.

ART. 19 Controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente Accordo Quadro, nonché per i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Vercelli. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 20 Responsabilità civile dell'aggiudicatario dovuta a difformità e vizi delle opere.

Ai sensi dell'art.102 del D.lgs.n.50/2016, il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il Certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

La Stazione Appaltante può esercitare l'azione per rilevare i vizi e la difformità dell'opera entro due anni dal giorno della consegna "definitiva" dell'opera.

L'Aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 21 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la piena tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'appaltatore si impegna a comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi di conti correnti dedicati. Anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

I pagamenti sono subordinati all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

La Provincia, nella sua qualità di stazione appaltante, potrà verificare che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Vercelli della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti del compenso spettante saranno corrisposti, previo nulla osta del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici – Edilizia - Protezione Civile – Vigilanza Stradale – Protezione e Prevenzione della Provincia di Vercelli all'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, entro 30 giorni dal ricevimento fattura, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 192/2012 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 8, del D.lgs. 36/2023.

Il codice univoco di fatturazione elettronica è: UF7UUN

ART. 22 Incarichi

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente A.Q., attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Vercelli nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 23 Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 e nel codice di comportamento adottato da questo Ente con delibera n. 51 del 21/12/2018 del Consiglio Provinciale che vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet:
<https://servizi.provincia.vercelli.it/L190/sezione/show/5995?sort=&search=&idSezione=1898&activePage=&>,

ART. 24 Patto d'integrità

L'appaltatore dichiara di aver preso visione e rispettare il vigente Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità, adottato dal medesimo Piano e sottoscritto in data 19/12/2023.

ART. 25 Spese di contratto, di registro e accessori a carico dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di pubblicità, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio contratti.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione dei lavori assoggettati all'I.V.A.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi del D.M. 22/02/2007 per l'importo di euro 45,00.

ART. 26 Trattamento dati personali

I dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti provinciali in materia.

ART. 27 Contratto in forma digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 .

PROVINCIA DI VERCELLI codice fiscale 80005210028

Io sottoscritto dott. Fausto Pavia, Segretario Generale della Provincia di Vercelli, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Provincia, ed essendo stata richiesta detta autentica, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs 267/2000, certifico che:

- Marco Acerbo ha sottoscritto il presente atto non in proprio ma in nome e per conto della Provincia di Vercelli, in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici – Edilizia - Protezione Civile – Vigilanza Stradale – Protezione e prevenzione della Provincia di Vercelli (codice fiscale 80005210028), come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e in esecuzione del decreto del Presidente n. 26 del 23/12/2022;

- Giuseppino Delsignore, nato [REDACTED] il [REDACTED] legale

rappresentante della ditta BEPPE DELSIGNORE S.r.l., capogruppo del raggruppamento, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005, e facendomi le stesse espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io Segretario Generale, presso la sede della Provincia di Vercelli, in data 19/12/2023 procedo all'autentica con firma digitale del presente atto in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fausto Pavia